

STATUTO

DELLA SEZIONE CALABRIA DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI  
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI (AIDA).

Art.1

E' costituita la sezione Calabria dell'Associazione Interna-  
zionale di Diritto delle Assicurazioni (AIDA). La sezione ha  
struttura federale ed ha sede in Crotone.

Possono essere costituite sottosezioni con sede nei capoluo-  
ghi; tali sottosezioni hanno a loro volta autonomia organiz-  
zativa ed amministrativa.

Art.2

In conformità ai fini statutari dell'AIDA, la Sezione perse-  
gue lo scopo di favorire lo studio dei problemi giuridici  
delle assicurazioni di ogni genere e specie. Essa promuove in  
ogni forma opportuna la cooperazione tra gli studiosi italia-  
ni di diritto delle assicurazioni e favorisce la collabora-  
zione in sede internazionale dello studio del diritto assicu-  
rativo, al fine di comparare le diverse legislazioni e di  
contribuire a predisporre o a dare omogenea attuazione agli  
accordi internazionali.

La Sezione persegue esclusivamente fini scientifici e non ha  
scopo di lucro.

Art. 3

L'attività della Sezione, per l'assolvimento degli scopi as-  
sociativi, consiste nel promuovere lo studio di problemi as-

8

sicurativi di carattere generale o particolare, anche attraverso centri di studio, inchieste, riunioni, conferenze, convegni. I fini associativi possono attuarsi anche attraverso la redazione di progetti di legge e di trattati internazionali, predisposizione di condizioni generali assicurative e redazioni di pareri.

La Sezione potrà altresì pubblicare i risultati dei suoi lavori e favorirà l'insegnamento del diritto assicurativo.

Art. 4

La Sezione è costituita per una durata illimitata. Essa può essere disciolta per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali o per deliberazione dell'assemblea generale degli associati presa con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Art. 5

Possono essere membri della sezione persone fisiche, enti privati e pubblici, organi dello Stato, di enti territoriali nazionali o di enti internazionali, interessati ai problemi del diritto delle assicurazioni. L'ammissione di nuovi associati è deliberata insindacabilmente, a scrutinio segreto, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo.

I membri onorari e i membri corrispondenti sono chiamati a far parte della Sezione per elevata dignità personale e scientifica.

Art. 6

Con deliberazione del consiglio direttivo vengono stabilite le quote associative annuali a carico degli associati. Possono essere previste quote diverse per le persone fisiche e per gli enti collettivi. Il Consiglio direttivo può esentare in casi speciali, dal pagamento della quota annuale determinate istituzioni scientifiche o enti pubblici.

Art. 7

L'associato che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo. L'esclusione dell'associato può essere deliberata insindacabilmente, a scrutinio segreto, della maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio direttivo. Gli associati dimissionari o esclusi, così come gli eredi dell'associato, non hanno alcun diritto sui fondi sociali. Essi non possono ripetere i contributi versati.

Art. 8

L'Assemblea generale degli associati elegge eventuali presidenti onorari della sezione, nomina il Consiglio direttivo, delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Sezione, ratifica l'operato degli altri organi statutari e delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno ogni anno dal Consiglio direttivo mediante lettera ordinaria indirizzata a ciascun membro almeno otto giorni prima della riunione, con

10

July 1900  
H. L. B. 22

l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo dell'adunanza. L'Assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno degli associati.

Ogni associato ha un voto. E' ammessa la delega per lo scioquio del voto ad altro associato.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei voti, salvo che per le deliberazioni relative alle modificazioni allo statuto per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti, o per quelle relative allo scioglimento della Sezione od alla modifica del relativo patto statutario per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Ove almeno un terzo degli intervenuti all'Assemblea lo richieda, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Art. 9

I presidenti onorari sono nominati a vita. E' di diritto presidente onorario chi è stato presidente della sezione per almeno tre anni.

Il presidente ed i vice-presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il presidente della Sezione o in sua vece, i vice-presidenti presiedono l'Assemblea Generale degli associati.

Art. 10

M

Il Consiglio direttivo nel numero minimo di sette e massimo di quindici viene eletto dall'Assemblea Generale degli associati e dura in carica tre anni. I consiglieri devono essere membri della Sezione e sono rieleggibili. In caso di cessazione della qualità di associato, morte o dimissione di consiglieri, il Consiglio ha facoltà di provvedere alla propria integrazione per cooptazione. Qualora sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea generale degli associati, da convocarsi a cura del Consiglio stesso, provvederà a nuove elezioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell'associazione, due Vicepresidenti ed il Tesoriere che con altri tre membri nominati dal consiglio stesso, formano la Giunta esecutiva.

Alle sedute della Giunta e del Consiglio assistono anche il o i segretari della Sezione fino al numero di due, nominati dal consiglio anche al di fuori di esso.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di gestione e amministrazione che non siano attribuiti dallo statuto ad altri organi associativi.

Esso è in particolare competente a deliberare in ordine a tutti gli atti aventi contenuto patrimoniale di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa

12

o su richiesta di un quinto dei consiglieri, mediante lettera ordinaria indirizzata a ciascun consigliere, almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto disposto negli articoli precedenti.

#### Art. 11

La Giunta esecutiva propone al Consiglio direttivo il programma di lavoro annuale della Sezione.

Il Consiglio direttivo può delegare, in tutto o in parte, alla Giunta o a singoli membri di essa i propri poteri.

Il Tesoriere rappresenta legalmente la Sezione nei confronti dei terzi per tutti gli atti patrimoniali.

Egli ha altresì la rappresentanza processuale attiva e passiva della Sezione, ivi compresi i giudizi innanzi ad organi amministrativi ed a collegi arbitrali.

#### Art. 12

Il patrimonio della Sezione è formato dall'apporto delle quote degli associati e da quanto la Sezione riceva a titolo di donazione, sovvenzione o altro da persone fisiche o enti.

#### Art. 13

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio di essa verrà devoluto alla Sezione italiana dell'AIDA.

Nell'ipotesi che ciò si renda impossibile per divieti legislativi o per soppressione dell'AIDA il patrimonio verrà de-

voluto ad enti aventi scopi similari.

Jellyneo  
H. A. B. e  
S. P. M. H. e  
S. A. S. e S. B. e

Carolina Di Bardo  
Giovanni Tesoro  
Vittorio D. M.

Antonio D. M.  
Alfredo D. M.  
Alfredo D. M.  
Goetano Calipso

Massimo Raffaele Turchi  
Luigi D. M. V. e  
Leo F. M.

Walter D. M.  
Vincenzo D. M.  
Angelo M. e S. e

Anna Pia D. M.  
Luigi Villini

Vigore D. M.  
Giovanni D. M.

Giorgio Costa  
Luigi Costa  
Libertino C. e

P.L.C. i.  
Giuseppe Vico  
Stefano Bonanno  
Romolo Vitale  
Giuseppe Rossi  
Luigi Ruffano



Registrato a Crotona addì 21 DIC. 2000  
a N. 2667 serie 1 Copia conforme  
all'originale consta di N. cinque fogli  
Crotona li 21 DIC. 2000

IL NOTAIO  
  
